

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

composta dai seguenti magistrati:

dott.	Emanuele	RIVIELLO	Presidente rel.
dott.	Maria Giuseppa D'AMICO		Consigliere
dott.	Carla	SANTESE	Consigliere

nella causa n. RG1 Ruolo V.G. 8/2014 degli affari civili, promossa da

ALFA INVESTIMENTI S.r.l.

contro

Fallimento BETA S.p.A.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ai sensi dell'art. 26 L.F. e 739 C.P.C.

La Corte;

letto il reclamo depositato il 10/1/2014 con il quale la **ALFA INVESTIMENTI S.r.l.** propone l'impugnativa ex art. 739 c.p.c. avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze del 18 - 30/12/2013, con il quale è stata respinta l'istanza di nomina di un professionista ex art 124 L.F. proposta da essa reclamante, a scioglimento della riserva e premessa la tempestività dello stesso osserva quanto segue.

l'art. 124 L.F., nella parte che qui interessa, dispone che *“la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente”* e che, pertanto, il tribunale, ai fini della determinazione del *“valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”* designi un professionista.

La disposizione, dettata per disciplinare il concordato fallimentare e che trova una perfetta coincidenza nell'art. 160 L.F. quanto al concordato preventivo, reca nella rubrica ed in ciascuno dei quattro commi di cui si compone l'espresso rinvio ad una "proposta di concordato" così ciò manifestando la chiara volontà del legislatore di far precedere questa alla nomina dell'esperto, anche per evitare che vengano formulate istanze di nomina unicamente esplorative ovvero per acquisire la conoscenza di dati relativi alla procedura che legittimamente dovrebbero restare riservati.

Lo stesso citato art. 160 parte dalle stesse premesse, in quanto per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo si presuppone che venga formulata una proposta ai creditori e che essa possa non soddisfare integralmente i crediti privilegiati, riproducendo la formulazione del IV comma dell'art. 124 L.F. e dando, quindi, per scontato che la nomina dell'esperto segua e non preceda il deposito della proposta.

Né può dirsi che così operando si metta il proponente nelle condizioni di non poter valutare e conoscere i dati contabili e finanziari necessari per la valutazione della convenienza di effettuare una proposta, ben potendo egli richiedere al G.D. l'acquisizione di notizie in merito e ben potendo quest'ultimo, con le più opportune cautele per il mantenimento della riservatezza in merito ai dati sensibili, autorizzare il curatore a fornire le informazioni utili e necessarie per la suindicata valutazione.

È ampiamente condivisibile l'argomentazione della parte resistente allorché evidenzia che la funzione dello stimatore è quella di valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria il che, necessariamente, presuppone che tale proposta già sia in essere e non che essa debba seguire alla nomina del professionista.

Non può, pertanto, che ritenersi infondato il reclamo, che deve essere, quindi, respinto.

Attesa la soccombenza la parte reclamante deve essere condannata al pagamento delle

spese del presente grado, essendo legittimo provvedere su tale profilo nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli art. 91 e s. c.p.c. (Cass. civ. sez. I 12 maggio 2010 n. 11503; vedi anche Cass. civ. sez. I 23 febbraio 2012 n. 2757).

Per la relativa liquidazione si applicano gli onorari di cui agli artt. 1 – 11 D.M. 140/2012 applicato lo scaglione minimo delle cause di valore indeterminabile, considerato che vi è stata assenza di attività istruttoria ed una ridotta attività processuale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze respinge il reclamo proposto con ricorso depositato il 10/1/2014 dalla **ALFA INVESTIMENTI S.r.l.** avverso il decreto del tribunale di Firenze del 18 - 30/12/2013 che condanna quest'ultima al pagamento in favore del **Fallimento BETA S.p.A.** delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.000,00 per Compenso tabellare ex art. 11 oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Firenze l'11/3/2014 nella camera di consiglio come sopra composta su relazione del dott. Emanuele RIVIELLO.

Si comunichi.

Il Presidente

Dr. Emanuele RIVIELLO